

Prot. n. 243/10

Roma, 12 aprile 2010

A tutti i Dirigenti Sindacali CONFSAL-UNSA Beni Culturali
A tutte le R.S.U. CONFSAL-UNSA Beni Culturali
A tutti i lavoratori del Ministero per i Beni e le Attività Culturali

LORO SEDI

COMUNICATO N. 14/10

Firmato un nuovo accordo sull' art.13 CCIM –turnazioni

Alle ore **14,00** del 9 aprile – presso la sala delle riunioni è stato finalmente firmato l'accordo sulla ridefinizione dell'art.13 del CCIM relativo alle turnazioni. Dopo varie discussioni la Confsal-Unsa ha posto come condizione fondamentale per l'apposizione della firma, che fosse eliminata la dicitura. **“nelle more..della riformulazione del progetto nazionale Apertura...”** citata nella premessa dell'accordo relativo all'art. 13, con la parola **“Visto..”** per non compromettere quanto acquisito con il progetto nazionale nell'ambito della contrattazione fra le parti e quindi assicurare comunque il relativo compenso ai lavoratori del MIBAC in atto ormai da anni.

Come si può dedurre dall'accordo è stato introdotto il comma 4° in virtù del quale si consente una certa flessibilità garantendo la gestione del servizio e prevedendo la liquidazione delle indennità anche in situazioni disuguali, ove sussistano discrepanze tra turni di mattina e turni pomeridiani.

E' stato altresì preso in considerazione, l'art.12 del C.C.I.M. relativamente all'individuazione degli orari prolungati di lavoro che potrebbero costituire una valida alternativa alle turnazioni per i lavoratori che attualmente ne sono esclusi. Tale argomento data la sua complessità sarà ripreso nel prossimo incontro di contrattazione nazionale.

Inoltre si è passati alla fase informativa e l'Amministrazione ha comunicato che la Direzione Regionale del Lazio, finalmente avvierà nel mese di maggio la formazione informatica-Lifelong Learning per il personale interessato (circa 1600 unità), presso i locali alla Ferratella!

Con l'occasione si inviano fraterni saluti.

IL COORDINAMENTO NAZIONALE
CONFSAL-UNSA BENI CULTURALI



Ministero per i Beni e le Attività Culturali
Direzione generale per l'Organizzazione, gli Affari generali,
l'Innovazione, il Bilancio ed il Personale

L'Amministrazione e le OO.SS.

VISTO l'art. 13 del Contratto Collettivo Integrativo di Ministero sottoscritto in data 21 ottobre 2009;

VISTO l'accordo di interpretazione autentica dell'art. 13 del CCIM, sottoscritto in data 11 dicembre 2010;

VISTE le circolari della Direzione Generale per l'Organizzazione, gli Affari generali, l'Innovazione, il Bilancio ed il Personale in tema di turnazioni, ed in particolare le circolari n. 22/2010, 34/2010 e 68/2010;

RITENUTO di dover rimodulare l'art.13 del Contratto Collettivo Integrativo di Ministero al fine di eliminare le criticità emerse in sede applicazione del richiamato articolo;

VISTO il progetto nazionale denominato "Apertura quotidiana con orari ampliati, anche nei giorni festivi, dei musei, delle gallerie, dei monumenti, dei siti archeologici, degli archivi e delle biblioteche";

concordano

ART.1) L'art. 13 del CCIM, sottoscritto in data 21 ottobre 2009 è rimodulato come da documento allegato al presente accordo che ne forma parte integrante.

ART.2) Gli Istituti che ancora non hanno provveduto, o solo parzialmente provveduto al pagamento delle turnazioni nelle more del perfezionamento delle contrattazioni locali, liquidano i compensi al personale in ragione delle turnazioni effettivamente svolte.

ART.3) Il presente accordo sostituisce tutti i precedenti accordi sottoscritti e le disposizioni con esso incompatibili.

Roma, 9 APRILE 2010

PER L'AMMINISTRAZIONE


IL DIRETTORE GENERALE PER
L'ORGANIZZAZIONE, GLI AFFARI
GENERALI, L'INNOVAZIONE, IL
BILANCIO ED IL PERSONALE

PER LE OO.SS

CGIL

IL DIRETTORE GENERALE PER LA
VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO
CULTURALE

CISL




IL DIRETTORE GENERALE PER LE
ANTICHITÀ

UIL



IL DIRETTORE GENERALE PER IL
PAESAGGIO, LE BELLE ARTI,
L'ARCHITETTURA E L'ARTE
CONTEMPORANEE

FLP



IL DIRETTORE GENERALE PER GLI
ARCHIVI

CONFSAL/UNSA



IL DIRETTORE GENERALE PER LE
BIBLIOTECHE, GLI ISTITUTI CULTURALI ED
IL DIRITTO D'AUTORE

RDB/CUB

IL DIRETTORE GENERALE PER IL
CINEMA

IL DIRETTORE GENERALE PER LO
SPETTACOLO DAL VIVO



Ministero per i Beni e le Attività Culturali
Direzione generale per l'Organizzazione, gli Affari generali,
l'Innovazione, il Bilancio ed il Personale

Art.13

1. La turnazione prevede un periodo di lavoro di almeno 6 ore continuative, articolato in tipologie che fanno riferimento ai seguenti orari:
 - tipologia antimeridiana, con inizio dalle ore 6,00;
 - tipologia pomeridiana, con inizio dalle ore 14,00;
 - tipologia notturna, con inizio dalle ore 22,00.

L'orario di lavoro che si svolge secondo modalità ripetute giornalmente (ad esempio tutti i giorni dalle ore 10,00 alle ore 16,00) non costituisce turnazione. Non costituiscono, comunque, turnazioni e non comportano il relativo compenso, i rientri pomeridiani per completamento dell'orario di lavoro né quelli effettuati per l'espletamento di lavoro straordinario.

2. Il sistema della turnazione è finalizzato a garantire l'apertura al pubblico per 11 ore al giorno di musei, aree archeologiche, siti monumentali, biblioteche e archivi, nonché in alcune particolari sedi di Istituti centrali che erogano servizi culturali al pubblico assimilabile a quelli erogati nei musei, negli archivi e nelle biblioteche. Ogni eventuale altra diversa finalità deve essere presentata e discussa al tavolo di contrattazione nazionale. Le deroghe all'apertura di 11 ore al giorno sono autorizzate dal tavolo di contrattazione nazionale. La turnazione è utilizzabile anche nelle strutture di staff degli Uffici e Istituti centrali e territoriali per consentirne l'apertura e la funzionalità per 11 ore al giorno. E' utilizzabile altresì per il personale che garantisce l'apertura e la chiusura delle sedi degli Uffici e Istituti centrali e territoriali. La turnazione pertanto non costituisce un sistema a libera partecipazione, ma un sistema rigidamente programmato per consentire la copertura dell'orario di servizio, con alternanza in almeno due dei turni esistenti nell'istituto.
3. Alla organizzazione del lavoro su turni si fa ricorso, mediante programmazione, esclusivamente qualora le altre tipologie di orario ordinario non siano sufficienti a coprire le esigenze di servizio, e comunque secondo il criterio della massima funzionalità ed economicità.
4. Nell'ambito di ogni Istituto la programmazione deve prevedere, a livello individuale, un numero di turni pomeridiani feriali pari a quello dei turni antimeridiani feriali. Il bilanciamento del numero dei turni antimeridiani e pomeridiani, in fase di consuntivo, avviene a livello di Istituto.
5. Al personale che svolge turnazioni si corrisponde una retribuzione che è finalizzata a compensare il disagio derivante dall'articolazione dell'orario di lavoro avvicendato secondo ritmi discontinui ancorché prestabiliti. La corresponsione del compenso per la turnazione comporta un rilevante onere in termini economici e di impiego del personale. Si istituisce pertanto un sistema di controllo e monitoraggio sul raggiungimento dei risultati inerenti le aperture dei luoghi della cultura e del miglioramento della funzionalità degli Uffici. I risultati del monitoraggio sono comunicati al Tavolo di contrattazione nazionale al fine di permettere adattamenti e correttivi per ottimizzare le

Real

[Signature]

[Signature]

1

99

[Signature]

risorse finanziarie e l'utilizzo del personale. Al personale che svolga anche solo turnazioni notturne o festive viene corrisposto il compenso di cui al successivo comma 19, lett. c,d e,f .

6. Il compenso per la turnazione viene erogato anche in presenza di ore lavorative non prestate, per consentiti motivi del dipendente, fatto salvo l'obbligo di recupero delle medesime ore, nella medesima tipologia di turnazione. Le ore non prestate non devono pregiudicare la funzionalità dei servizi.
7. Nel caso di accavallamento di turni, programmati per particolari necessità e sempre con la finalità ultima di fornire un miglior servizio ai fruitori dei servizi culturali, spetta la corresponsione del compenso relativo al turno attuato per un maggior numero di ore.
8. La riduzione dell'orario di lavoro delle 35 ore, così come previsto dall'art. 25 del CCNL 1998/2001 è applicata al personale che, all'interno degli Istituti con apertura al pubblico per almeno 11 ore al giorno per almeno sei giorni a settimana (musei, aree archeologiche, siti monumentali) e cinque giorni a settimana (biblioteche e archivi), effettui nell'arco del mese almeno 16 turnazioni (nel caso di svolgimento anche di turnazioni antimeridiane feriali e pomeridiane feriali il numero delle stesse deve essere uguale), o 10 turnazioni notturne.
9. La gestione della riduzione dell'orario di lavoro delle 35 ore settimanali è regolata in sede di contrattazione locale.
10. A seguito di contrattazione locale, per esigenze funzionali all'Istituto, o per motivi personali riconosciuti al dipendente da leggi, CC.NN.LL.LL e CCIM, debitamente certificati, il singolo dipendente può essere autorizzato a svolgere, un diverso numero di turnazioni tra le antimeridiane feriali e le pomeridiane feriali. Il relativo compenso sarà corrisposto sulla base del numero delle turnazioni effettivamente svolte.
11. La ripartizione del personale nei vari turni dovrà avvenire sulla base delle professionalità necessarie in ciascun turno. La partecipazione ai turni deve essere ripartita equamente e a rotazione tra il personale chiamato a svolgere le turnazioni.
12. Tra un turno e quello successivo deve essere previsto un intervallo non inferiore a 12 ore nell'arco delle ventiquattro ore. La durata del cambio dei turni non può superare i 30 minuti.
13. Il numero dei turni notturni effettuabili nell'arco del mese da ciascun dipendente non può essere superiore a otto. Il predetto limite può essere aumentato fino a dieci. Il numero dei turni festivi effettuabili nell'anno da ciascun dipendente non può essere superiore ad un terzo dei giorni festivi dell'anno. Il predetto limite può essere elevato alla metà dei giorni festivi dell'anno, previa contrattazione nazionale, per consentire l'apertura degli istituti culturali in tutti i giorni festivi.
14. Il turno notturno, di norma, non si istituisce dove è già presente il servizio di casierato. Si prevede la rimodulazione o soppressione del turno notturno in presenza di impianti di sicurezza adeguati.
15. Sono escluse dai turni notturni le donne dal momento dell'accertamento della gravidanza e fino al compimento di un anno di vita del bambino. E' escluso, a domanda, dalla effettuazione dei turni notturni il seguente personale:
 - a) la lavoratrice madre di un figlio di età inferiore a 3 anni o in alternativa il padre convivente con la medesima;
 - b) la lavoratrice o il lavoratore che sia l'unico genitore affidatario di figlio convivente di età inferiore a 12 anni;

M. S.

M. S.

M. S.

M. S.

- c) la lavoratrice o il lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della L. 104/92 e successive modificazioni;
- d) ulteriori motivi di esclusione e articolazione possono essere stabiliti in sede di contrattazione locale.

- 16.** Il personale di cui al comma precedente può essere escluso, a domanda, dalla effettuazione dei turni pomeridiani compatibilmente con le esigenze di servizio.
- 17.** Le modalità con cui organizzare le turnazioni sono oggetto di contrattazione locale con le RSU e le Organizzazioni Sindacali territoriali, tenuto conto del budget assegnato secondo i principi ed i criteri di cui ai commi precedenti. La relativa articolazione si definisce con apposito ordine di servizio. Gli orari dei turni contrattati decorrono dall'inizio del mese successivo e rimangono in vigore per almeno 6 mesi.
- 18.** A ciascun Istituto si attribuisce, in via sperimentale un budget pari all'assegnazione del 2008 incrementata del 20%. Per gli Istituti di nuova istituzione si effettua il calcolo in misura proporzionale al personale in servizio.
- 19.** Le indennità di turnazione sono così determinate:

a) Turnazione antimeridiana feriale della durata di almeno 6 ore:

I e II AREA: € 5,00
 III AREA: € 7,00

b) Turnazione pomeridiana feriale della durata di almeno 6 ore:

I e II AREA: € 10,00
 III AREA: € 14,00

c) Turnazione notturna feriale della durata fino a 12 ore:

| | | |
|----------------|----------|---------|
| F3-F4-F5-F6-F7 | III AREA | € 31,00 |
| F1-F2 | III AREA | € 22,00 |
| F2-F3-F4-F5-F6 | II AREA | € 21,00 |
| F1 | II AREA | € 19,00 |
| F1-F2-F3 | I AREA | € 19,00 |

d) Turnazione antimeridiana festiva della durata di almeno 6 ore:

| | | |
|----------------|----------|---------|
| F3-F4-F5-F6-F7 | III AREA | € 56,00 |
| F1-F2 | III AREA | € 40,00 |
| F2-F3-F4-F5-F6 | II AREA | € 35,00 |
| F1 | II AREA | € 31,00 |
| F1-F2-F3 | I AREA | € 31,00 |

e) Turnazione pomeridiana festiva della durata di almeno 6 ore:

| | | |
|----------------|----------|---------|
| F3-F4-F5-F6-F7 | III AREA | € 71,00 |
| F1-F2 | III AREA | € 50,00 |
| F2-F3-F4-F5-F6 | II AREA | € 43,00 |
| F1 | II AREA | € 42,00 |
| F1-F2-F3 | I AREA | € 42,00 |

Modific

Man *3* *99* *ll* *Q*

f) Turnazione notturna festiva e prefestiva della durata fino a 12 ore:

| | | |
|----------------|----------|---------|
| F3-F4-F5-F6-F7 | III AREA | € 68,00 |
| F1-F2 | III AREA | € 48,00 |
| F2-F3-F4-F5-F6 | II AREA | € 41,00 |
| F1 | II AREA | € 33,00 |
| FI-F2-F3 | I AREA | € 33,00 |

g) Turnazione superfestiva - Natale, Capodanno, Pasqua, 1° Maggio e Ferragosto- antimeridiana della durata di almeno 6 ore:

| | | |
|----------------|----------|---------|
| F3-F4-F5-F6-F7 | III AREA | € 62,00 |
| F1-F2 | III AREA | € 44,00 |
| F2-F3-F4-F5-F6 | II AREA | € 38,00 |
| F1 | II AREA | € 35,00 |
| FI-F2-F3 | I AREA | € 35,00 |

h) Turnazione superfestiva - Natale, Capodanno, Pasqua, 1° Maggio e Ferragosto - pomeridiana della durata di almeno 6 ore e turnazione superfestiva notturna nelle notti antecedenti alle suindicate festività:

| | | |
|----------------|----------|---------|
| F3-F4-F5-F6-F7 | III AREA | € 78,00 |
| F1-F2 | III AREA | € 55,00 |
| F2-F3-F4-F5-F6 | II AREA | € 47,00 |
| F1 | II AREA | € 44,00 |
| FI-F2-F3 | I AREA | € 44,00 |

i) Turnazione notturna tra due festività della durata fino a 12 ore:

| | | |
|----------------|----------|---------|
| F3-F4-F5-F6-F7 | III AREA | € 73,00 |
| F1-F2 | III AREA | € 53,00 |
| F2-F3-F4-F5-F6 | II AREA | € 45,00 |
| F1 | II AREA | € 36,00 |
| FI-F2-F3 | I AREA | € 36,00 |

Medio

20. Nel caso in cui sia eliminato il servizio notturno in virtù della installazione degli impianti antintrusione o antincendio si può ricorrere all'istituto della reperibilità per il personale strettamente necessario. La reperibilità in generale è prevista nelle fattispecie e per i criteri indicati nell'art. 8 dell'accordo Aran/OO.SS. del 12 gennaio 1996. Il personale in reperibilità deve garantire tempi di intervento che non eccedano i 30 minuti. L'importo previsto per un periodo di reperibilità di 12 ore è pari ad euro 18,00.

21. L'Istituto della reperibilità di cui precedente comma viene retribuito nell'ambito del budget assegnato per le turnazioni.

22. A nessun titolo è consentito il superamento del budget assegnato. L'introduzione di nuove turnazioni che comporti maggiori spese deve essere preventivamente autorizzata, su motivata richiesta, a seguito di contrattazione nazionale.

23. Gli Istituti rendono pubblici trimestralmente gli elenchi del personale che effettua le turnazioni con i relativi compensi percepiti.

Handwritten signatures and initials:
M
4
D
L
99
M
Q